

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 7.7.2014 La Nuova Procedura Civile, 5, 2014

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) -Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Azione di mero accertamento sul comportamento di un dipendente: non c'è interesse.

L'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno, sicchè esso deve avere necessariamente carattere attuale, poichè solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece conseguentemente escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche.

Poichè la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto

azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 30.6.2014, n. 14756

...omissis...

4. Il ricorso, i cui motivi vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione, non è fondato.

Deve premettersi che la giurisprudenza di legittimità ritiene ammissibile l'azione di mero accertamento della legittimità di un licenziamento, già intimato, proposta dal datore di lavoro, sul rilievo che l'interesse ad agire sussiste ogni qualvolta ricorra una pregiudizievole situazione d'incertezza relativa a diritti o rapporti giuridici, la quale, anche con riguardo ai rapporti di lavoro subordinato, non sia eliminabile senza l'intervento del giudice. Nè è configurabile, in questo caso, un abuso dello strumento processuale da parte del datore di lavoro, in considerazione della sussistenza di un interesse ad agire degno di tutela (Cass. 9 maggio 2012 n. 7096; Cass. 14 luglio 1998 n. 6891).

Diversa è l'ipotesi, ricorrente nella specie, in cui l'azione di accertamento viene proposta, in via preventiva, al fine di verificare se il comportamento tenuto dal lavoratore sia talmente grave da ledere l'elemento fiduciario che sta alla base del rapporto di lavoro e, conseguentemente, idoneo a giustificare il licenziamento.

Al riguardo, questa Corte ha più volte affermato che l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione dall'art. 100 cod. proc. civ., con disposizione che consente di distinguere fra le azioni di mera iattanza e quelle oggettivamente dirette a conseguire il bene della vita consistente nella rimozione dello stato di giuridica incertezza in ordine alla sussistenza di un determinato diritto, va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno, sicchè esso deve avere necessariamente carattere attuale, poichè solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece conseguentemente escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (Cass. 9 ottobre 1998 n. 10062; Cass. 27 novembre 1999 n. 13293; Cass. 18 aprile 2002 n. 5635; Cass. 23 novembre 2007 n. 24434).

E' stato altresì precisato in più occasioni che, poichè la tutela giurisdizionale è tutela di diritti, il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sè, per gli effetti possibili e futuri. Pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione

genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza. Parimenti non sono ammissibili questioni di interpretazioni di norme o di atti contrattuali se non in via incidentale e strumentale alla pronuncia sulla domanda principale di tutela del diritto (Cass. 20 dicembre 2006 n. 27187; Cass. 28 novembre 2008 n. 28405; Cass. 23 dicembre 2009 n. 27151; Cass. 28 giugno 2010 n. 15355; Cass. 27 gennaio 2011 n. 2051; Cass. 4 maggio 2012 n. 6749).

Alla stregua di tali principi, correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la domanda proposta dalla società non era giustificata da una esigenza di certezza giuridica, atteso che l'esito del giudizio non risolveva la questione controversa, essendo rimessa alla successiva determinazione assolutamente discrezionale del datore di lavoro l'eventualità di promuovere un successivo giudizio. Ed inoltre non era possibile valutare, in via preventiva, la condotta dei lavoratori al fine di giustificare un successivo licenziamento nè era consentito alla parte chiedere sostanzialmente un "parere giuridico" prima di intraprendere l'azione giudiziaria.

5. Deve aggiungersi, sotto altro profilo, che nella fattispecie in esame il chiesto intervento preventivo del giudice circa la legittimità di un eventuale futuro licenziamento sovverte le regole procedimentali di cui all'art. 7 St. lav.. Ai lavoratori non viene, infatti, contestato alcun addebito disciplinare dal quale devono difendersi nè viene loro data la possibilità di essere sentiti a discolpa. Inoltre, una successiva eventuale contestazione degli addebiti viene rinviata all'esito del giudizio di accertamento, con palese violazione del principio di immediatezza della contestazione e di quello della tempestività del recesso datoriale, la cui ratio riflette l'esigenza di osservare le regole di buona fede e correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, non essendo consentito al datore di lavoro di procrastinare ingiustificatamente la contestazione, in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile la difesa da parte del lavoratore.

Ancora, ove fosse ammissibile la domanda come sopra proposta, si porrebbero problemi di giudicato, dovendosi stabilire quali effetti può spiegare una sentenza che ha accertato la legittimità di una causa in astratto idonea a giustificare il licenziamento nel successivo giudizio, vertente tra le stesse parti, avente ad oggetto l'impugnazione del licenziamento, in cui si fa valere la cosa giudicata per fatti non previamente contestati al lavoratore ai sensi dell'art. 7 St. lav..

Appare evidente come, alla stregua delle esposte considerazioni, non possa darsi ingresso all'azione di accertamento proposta dalla società, la quale, anzichè esercitare senz'altro i poteri attribuitigli dall'ordinamento in tema di condotte disciplinarmente rilevanti dei lavoratori, ha ritenuto di percorrere altra via, chiedendo al giudice sostanzialmente una sorta di "autorizzazione" al licenziamento.

Così facendo, la società ricorrente, anche in violazione del principio di economia dei giudizi, ha proposto un'azione autonoma di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti costituenti solo elementi frazionati della fattispecie costitutiva di un diritto, che poteva costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza (in questi termini, Cass. 2051/11 e Cass. 6749/12 cit.).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore dei resistenti, in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 15 aprile 2014.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2014

